SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
7 ottobre 1987 *

Nella causa 140/86,

Gisela Strack, vedova e avente causa del sig. Gerhard Strack, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Biebertal (Repubblica federale di Germania), con gli avv. ti B. Potthast e H. J. Rüber, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, sig. Henri Etienne, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione che nega alla ricorrente l'autorizzazione a prendere visione dell'intero fascicolo personale del sig. Gerhard Strack,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 19 marzo 1987,

* Lingua processuale: il tedesco.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 luglio 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato in cancelleria il 5 giugno 1986, la sig. ra Gisela Strack, vedova e avente causa del sig. Gerhard Strack, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee in servizio come tecnico presso il Centro di ricerca atomica delle Comunità europee di Geel (Belgio), ha proposto un ricorso inteso, in sostanza, all'annullamento della decisione con cui la Commissione le ha negato l'autorizzazione di prendere visione dell'intero fascicolo personale del defunto marito.

2 Emerge dal fascicolo che il 9 settembre 1970 il sig. Gerhard Strack subiva una contaminazione radioattiva. Ciò induceva il capo del servizio medico della Commissione a stendere una dichiarazione di sospetta malattia professionale ai sensi dell'art. 3 della « regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee » (in prosieguo: « regolamentazione »). A seguito di detta dichiarazione, il sig. Strack iniziava, nel settembre 1980, in base agli artt. 16 e seguenti di detta « regolamentazione », un procedimento per il riconoscimento della malattia professionale. Dopo il decesso del sig. Strack, avvenuto nel febbraio 1981, la consorte continuava detto procedimento, che non si è ancora concluso con una decisione.

3 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

4 La ricorrente critica, in sostanza, il rifiuto della Commissione di riconoscerle il diritto di accedere personalmente e direttamente a tutti i documenti che dovrebbero fare parte del fascicolo personale del coniuge defunto. L'art. 26 dello

statuto farebbe obbligo all'amministrazione di costituire per ciascun dipendente un fascicolo personale unico e completo, contenente tutti i documenti riguardanti la sua posizione amministrativa. I referti delle visite mediche abituali del sig. Strack, gli accertamenti fattuali relativi all'infortunio sul lavoro del 1970 e gli accertamenti effettuati dai medici e dai periti incaricati dalla Commissione dovrebbero essere accessibili mediante la consultazione di detto fascicolo poiché detti documenti avrebbero un intrinseco legame con le mansioni svolte dal dipendente.

5 Secondo la Commissione, il fascicolo personale contemplato dall'art. 26 deve contenere esclusivamente i documenti attinenti alla carriera amministrativa del dipendente. In ragione della necessità di rispettare il segreto medico, l'accesso ai documenti di indole medica sarebbe possibile unicamente osservando la speciale procedura contemplata dalla « regolamentazione », la quale comporta la trasmissione della relazione medica completa a un medico designato dal dipendente.

6 Per valutare la fondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente, occorre ricordare che l'art. 26 dello statuto contempla la costituzione, per ciascun dipendente, di un fascicolo personale contenente tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti riguardanti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento, nonché le osservazioni formulate dal dipendente a proposito dei predetti documenti. Allo scopo di fornire al dipendente ogni garanzia quanto alla sua posizione amministrativa, l'art. 26 stabilisce inoltre che per ciascun dipendente può essere tenuto un solo fascicolo personale, che il dipendente ha il diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione dei documenti ivi contenuti e che l'istituzione non può opporre al dipendente, né produrre contro di lui, documenti che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

7 Dette disposizioni hanno, come la Corte ha rilevato nella sentenza 28 giugno 1972 (causa 88/71, Brasseur, Racc. 1972, pag. 499), lo scopo di garantire i dipendenti contro decisioni relative alla loro posizione amministrativa e alla loro carriera, eventualmente adottate dall'autorità che ha il potere di nomina in base a fatti attinenti al loro comportamento e dei quali, tuttavia, non vi sia traccia nel fascicolo personale.

8 Dalla lettera stessa dell'art. 26 e dallo scopo da esso perseguito emerge che nel fascicolo personale debbono essere inseriti tutti i documenti che possano incidere sulla situazione amministrativa del dipendente e sulla sua carriera.

9 Per quanto riguarda l'accesso ai documenti d'indole medica, nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento di una malattia professionale, la « regolamentazione » ha istituito una procedura particolare che comporta la trasmissione al medico scelto dal dipendente della relazione medica completa su cui è basata la decisione che l'autorità che ha il potere di nomina intende adottare, nonché l'esame del caso da parte di una commissione medica di cui fa parte il medico designato dal dipendente.

10 Il rispetto dei diritti del dipendente, in particolare della facoltà di esaminare la motivazione della decisione di cui l'autorità che ha il potere di nomina progetta l'adozione e di giudicare la conformità di detta decisione alle norme dello statuto, esige che al dipendente sia consentito l'accesso ai documenti d'indole medica, compreso l'accertamento del fatto che serve da base alla decisione progettata.

11 Detta facoltà riconosciuta al dipendente deve però essere contemperata con le esigenze del segreto medico che rendono ciascun medico giudice della possibilità di rendere edotte le persone che cura o visita della natura delle infermità da cui esse possono essere affette (vedansi sentenze 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli, Racc. 1971, pag. 1971, e 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet, Racc. 1978, pag. 897). Detto segreto medico vale del pari nei confronti degli aventi causa di un dipendente defunto, anche qualora quest'ultimo abbia, come nel caso di specie, sciolto i medici dall'obbligo del segreto.

12 La « regolamentazione », contemplando l'accesso indiretto ai documenti di natura medica, tramite l'intervento di un medico di fiducia designato dal dipendente, contempera i diritti del dipendente o dei suoi aventi causa con le esigenze del segreto medico.

13 Per quanto riguarda la natura dei documenti ai quali la ricorrente chiede di accedere attraverso la consultazione del fascicolo personale, si deve rilevare che gli accertamenti sanitari effettuati dai medici e dai periti hanno senza dubbio indole esclusivamente medica. Anche ai documenti relativi agli accertamenti fattuali con-

nessi con un incidente verificatosi nell'esercizio dell'attività lavorativa, che possono servire da base per un procedimento inteso all'accertamento dell'esistenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ai sensi della « regolamentazione », deve essere attribuita indole medica; ciò non osta a che detti documenti possano, eventualmente, interessare anche la posizione amministrativa del dipendente qualora i fatti in essi riportati costituiscano la base di rapporti riguardanti la competenza, il rendimento o il comportamento del dipendente. In tal caso, detti documenti dovrebbero figurare nel fascicolo personale.

14 Nel caso presente si deve tuttavia rilevare che non è né provato, né tantomeno sostenuto che gli accertamenti fattuali relativi alla contaminazione abbiano influito sulla situazione amministrativa o sulla carriera amministrativa del defunto sig. Strack. A buon diritto, quindi, la Commissione non ha inserito detti documenti nel fascicolo personale contemplato dall'art. 26 dello statuto.

15 I documenti che la Commissione ha fornito alla Corte dopo l'udienza e che non figuravano né nel fascicolo personale né nel fascicolo presentato alla commissione medica contengono essenzialmente accertamenti relativi all'incidente del 1970 e alle sue conseguenze. Detti documenti, poiché la Commissione non intendeva usarli a fini amministrativi, hanno importanza solo nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della malattia professionale e non dovevano quindi figurare nel fascicolo personale contemplato dall'art. 26. Il fatto che questi documenti non facessero parte del fascicolo trasmesso alla commissione medica può eventualmente incidere sulla regolarità di detto procedimento, ma esula dal sindacato della Corte nell'ambito del presente ricorso.

16 Di conseguenza, si deve riconoscere che la Commissione ha consentito alla ricorrente di accedere al fascicolo personale completo del defunto marito e che a buon diritto ha negato alla stessa l'accesso ai documenti di natura medica al di fuori del procedimento speciale contemplato a questo scopo.

17 Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sulle spese

18 A norma dell'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue e defatigatorie. La Commissione limitandosi nel rispondere alla domanda della ricorrente, a fare un semplice rinvio formale e insufficientemente preciso all'art. 26 dello statuto e alla « regolamentazione » e alimentando dubbi sulla natura dei documenti trasmessi alla Corte dopo l'udienza, che non figuravano né nel fascicolo personale, né nel fascicolo trasmesso alla commissione medica, non ha tenuto il comportamento richiesto dalla delicatezza e dalla complessità particolare del caso del sig. Strack. Ciò considerato è equo condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione sopporterà tutte le spese del giudizio.

Bosco Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 7 ottobre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco